



COMUNE DI CALVI

Provincia di Benevento

C.a.p. 82010 Fax 0824 40423 Tel. 0824 49141

Codice Fiscale 80000050627

Partita I.V.A. 00877870626

Prot. n.

Ufficio: UFFICIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.50 DEL 15-12-2021

Oggetto: Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. TUEL a seguito della sentenza n. 1271/2021 del 18.11.2021 MANGIALETTO TERESA.

PREMESSO CHE:

- a. con decreto n. 1 del 28.05.2018 il Sindaco nominava la dott.ssa Teresa Mangialetto responsabile dell'area Amministrativa dell'Ente, attribuendo la retribuzione di posizione organizzativa nella misura minima prevista dall'art. 15, comma 2 del CCNL;
- b. con decreto n. 5 del 28.07.2018 il Sindaco revocava la dott.ssa Teresa Mangialetto responsabile del settore Amministrativo Tributario dell'Ente;
- c. l'avv. Gaetano Gaudiello, in data 13.01.2021 Prot.389, notificava ricorso innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento, in nome e per conto della dott.ssa Teresa Mangialetto, per la mancata liquidazione dell'indennità di posizione organizzativa del settore amministrativo tributario, dal 28.05.2018 al 28.07.

CONSIDERATO CHE:

- l'avv. Gaetano Gaudiello, in data 23.11.2021 Prot. 10417, notificava la sentenza n. 1271 del 18.11.2021 R.G. n. 4567/2020, allegando anche la fattura pro-forma, nella quale si accoglie la domanda della ricorrente per il pagamento della somma di € 833,33 a titolo di retribuzione di P.O. oltre interessi moratori dalla maturazione del diritto fino al soddisfo e condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 950,96;

VISTO l'art. 194 del TUEL che testualmente recita: "Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2 o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato

l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;"

ATTESO CHE:

- secondo la giurisprudenza contabile c'è una sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutive e le altre previste nell'art. 194 del TUEL;
- secondo l'orientamento pacifico della Corte dei Conti, anche i Decreti ingiuntivi (esecutivi e non opposti) da cui derivano debiti pecuniari a carico dell'Azienda, attraverso una interpretazione estensiva rientrano nel novero dei provvedimenti di cui all'art. 194 comma 1 lettera a) (Corte dei Conti Emilia Romagna 242/2013 del 25.06.2013);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità, ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;
- nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato all'organo consiliare per valutare l'andamento ed il quantum di detti debiti poiché la misura del pagamento è stabilita ed indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo e che, pertanto, ha il valore di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturata all'esterno di esso, oltre ad accertare le cause che hanno originato l'obbligo;
- assolve ad una funzione giuscontabilista per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e garantista per l'accertamento delle responsabilità di fattispecie;
- accertata la presenza dei presupposti disciplinati dalla norma, l'Ente è obbligata ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio;

CONSIDERATO CHE:

- da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza;
- il Funzionario Responsabile del Settore provvede alla redazione della proposta di cui, corredata da una esaustiva istruttoria, in cui si descriva la genesi del debito ed il quantum da riconoscere, anche al fine di valutare eventuali profili di responsabilità per possibili danni erariali connessi all'emersione del debito fuori bilancio, di competenza della magistratura contabile;
- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di debiti fuori bilancio previste dall'art. 194 comma 1, lettera a) del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n.50 del 15-12-2021 COMUNE DI CALVI

PRESO ATTO della sussistenza del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett. a) del TUEL attestata dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Contenziosi e Personale, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

VISTO:

- il parere regolarità espresso dal Revisore dei Conti dell'Ente, previsto ai sensi dell'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), acquisito al protocollo n. 11150 del 16.12-2021;
- l'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, al secondo comma il quale prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

VISTA la copertura finanziaria idonea al pagamento del suddetto debito per € 1.059,08 sul cap. 44 – 2021/2022 e per € 950,96 sul cap. 250 – 2021-2022;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi;

VISTO:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa che, qui, si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI RICONOSCERE**, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del TUEL, la legittimità del debito fuori bilancio, riferito alla sentenza n. 1271/2021, emessa dal Tribunale di Benevento, Giudice del Lavoro, a favore della dott.ssa Teresa Mangialetto, con la quale condanna il Comune di Calvi al pagamento della somma di € 833,33 a titolo di retribuzione di P.O. oltre interessi moratori dalla maturazione del diritto fino al soddisfo pari ad € 1.059,08 nonchè al pagamento delle spese processuali liquidate in € 950,96 con distrazione;
2. **DI DARE ATTO** che la copertura finanziaria riferita al sopracitato debito dell'importo complessivo di **€ 2.010,04 di cui la somma di € 1.059,08** trova capienza sul capitolo 44 - 2021/2022 ed € 950,96 trova capienza sul capitolo 250 – 2021/2022;
3. **DI DEMANDARE** agli uffici competenti l'adozione degli atti consequenziali al presente deliberato;
4. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti, per quanto di competenza, ex art. 23, comma 5, della legge 289/2002;
5. **DI DICHIARARE**, con separata e successiva votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 D. Lgs. 267/2000.

**SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO-TRIBUTARIO-CONTENZIOSO-
PERSONALE**

Il Responsabile Del Settore

Per quanto concerne la regolarita' contabile esprime il seguente parere Favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1, del lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Data: 16-12-2021

Il Responsabile del Settore
Avv. Maria Gabriella Piscopo
